

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente SPADOLINI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

« Istituzione dell'Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte » (120) (D'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri) (Discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 67, 68, 69 e passim
GUTTUSO (PCI) . . . . .	68, 71, 72
MARAVALLE (PSI), relatore alla Commissione	68, 72
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (PCI) . . . . .	71, 72
SCHIANO (DC) . . . . .	69
SPITELLA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali . . . . .	69, 72
URBANI (PCI) . . . . .	72

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

A C C I L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE REDIGENTE

« Istituzione dell'Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte » (120), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri.

(Discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Ferralasco, Zito, Catellani, Minnocci, Vignola, Ajello, Viviani, Lepre, Finessi, Polli, Talamona, Colombo Renato, Dalle Mura, Fossa, Maravalle, Signori, Vignanesi, Segreto e Pittella, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Come ho già comunicato il 16 dicembre scorso, la nostra richiesta di mutamento di sede è stata parzialmente accolta (trasferendo il disegno di legge non alla sede deliberante, come noi avevamo raccomandato,

ma alla sede redigente) in quanto il Presidente del Senato ha ritenuto opportuno, in riferimento alle motivazioni emerse nel parere formulato dalla 5<sup>a</sup> Commissione, non sottrarre all'Assemblea la votazione finale. Pertanto, la nostra Commissione si limiterà all'esame e alla votazione degli articoli, naturalmente una volta esaurita la discussione generale.

Ricordo che nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge, nella seduta del 27 ottobre scorso, è stata nominata una Sottocommissione, i cui lavori si sono conclusi con la predisposizione di un nuovo testo. Prego, quindi, il senatore Maravalle di riferire alla Commissione sul nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione.

**M A R A V A L L E**, *relatore alla Commissione*. Permettetemi innanzitutto di ringraziare i componenti della Sottocommissione e l'onorevole Spitella per il clima di fattiva collaborazione che si è instaurato nelle tre sedute in cui si sono svolti i lavori della Sottocommissione stessa. Quest'ultima, prendendo in esame il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri, ha ritenuto valido il testo nel suo complesso, proprio in conformità di quell'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, cui il presente disegno di legge si riferisce. Nel considerare anche la suddetta legge, la Sottocommissione ha tuttavia ritenuto opportuno rinviare ad altro momento la revisione della stessa, dopo cinque anni di sua applicazione.

Passerò ora ad illustrare brevemente le modifiche proposte dalla Sottocommissione al testo del disegno di legge. Esse si riferiscono in primo luogo alla seconda parte dell'articolo 2, che è stata rielaborata per restituire al giudice la facoltà più ampia possibile di potersi avvalere dell'opera di esperti di sua fiducia. È da ricordare che già nella precedente legislatura, durante la discussione avvenuta in questa Commissione, era stata avvertita la necessità di dare al giudice la possibilità di avvalersi anche di esperti stranieri, qualora il caso lo richiedesse. La Sottocommissione, rielaborando la seconda parte dell'articolo 2, ha quindi tenu-

to conto di questa esigenza, prevedendo come unico vincolo per il giudice quello di sentire preventivamente la commissione di cui all'articolo 4, proprio per non svuotare l'albo stesso della sua funzione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, nella nuova formulazione si è tenuto conto della necessità di unificare le due sezioni in cui era previsto si articolasse l'albo; con l'aggiunta dell'ultimo comma è stata poi superata la preoccupazione che anche coloro che non fossero automaticamente iscritti all'albo dovessero sostenere un esame pratico, dando invece la possibilità alla commissione di giudicare in base al complesso delle opere svolte e degli studi compiuti dall'aspirante, al momento dell'iscrizione.

Nell'articolo 4 sono state apportate alcune modifiche alla composizione della commissione per facilitare i lavori, ma soprattutto la convocazione della commissione stessa.

L'articolo 6 è stato rivisto in conformità al nuovo contenuto dell'articolo 2, mentre l'articolo 9 è stato adeguato al parere espresso dalla Commissione bilancio. In proposito ricordo che ci erano pervenuti due pareri: uno della Commissione giustizia, cui si è andati incontro con la nuova formulazione dell'articolo 2, e l'altro della Commissione bilancio. Quest'ultima chiedeva una modifica dell'articolo 9 in ordine alla previsione dei capitoli di spesa e dell'esercizio finanziario. Le osservazioni della Commissione bilancio sono state accolte e trasferite nel nuovo testo dell'articolo 9.

**P R E S I D E N T E**. Ringrazio il senatore Maravalle e dichiaro aperta la discussione generale.

**G U T T U S O**. Sono uno di quelli che hanno elaborato le modifiche testè illustrate, con l'assistenza dell'onorevole Spitella, il quale molto gentilmente ha partecipato a tutte le sedute ed ha seguito la revisione del testo originario. La rielaborazione è stata la più obiettiva possibile e crediamo di avere proposto delle modifiche giuste e necessarie. Quindi, mi associo a quanto ha detto il relatore.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (12 gennaio 1977)

SCHIANO Anch'io desidero dare atto del clima costruttivo in cui abbiamo lavorato, cercando di evitare alcune difficoltà di ordine pratico ed operativo che si sarebbero determinate con la primitiva proposta (per avere un albo efficiente, e superando anche gli ostacoli che erano venuti dalla Commissione giustizia).

In questo senso, mi sembra che sia stato compiuto un buon lavoro e che lo si possa raccomandare all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo fatto un buon lavoro e non ho che da confermare quello che è stato detto dal relatore e dai senatori intervenuti nel dibattito. Abbiamo cercato anche di risolvere alcuni dubbi di incostituzionalità che potevano insorgere per la formulazione dell'articolo 2 e credo che il disegno di legge possa essere considerato buono, anche se è stato concordemente rilevato nella nostra discussione che forse bisognerebbe pensare con una certa sollecitudine ad affrontare più organicamente la materia, rivedendo la citata legge n. 1062.

L'unico problema che debbo sollevare in questo momento si riferisce all'articolo 9, cioè all'opportunità di emendare la norma relativa alla copertura finanziaria del disegno di legge, ponendo l'onere per il funzionamento della commissione per la tenuta dell'albo nel 1977 a carico del « fondo globale », anzichè dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio mi fa sapere che prima di mezzogiorno non può pronunciarsi sulla questione; e francamente non mi pare che per 7 milioni sia il caso di pregiudicare quest'oggi l'approvazione del disegno di legge.

SPITELLA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Posso anche rimettermi alla volontà di questa Commissione, però debbo far presente che la Commissione bilancio ha suggerito di prelevare questi 7 milioni dal capitolo n. 2113 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali: gli stanziamenti ivi contenuti sono destinati a lavori di restauro, e già hanno sofferto per la decurtazione apportata con la nota di variazione al bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Credo sia il caso di chiedere al Governo di rimettersi alla nostra volontà.

SPITELLA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Non oppongo resistenza alla cortese sollecitudine del Presidente; il fatto è che togliamo 7 milioni al capitolo del restauro.

PRESIDENTE. Sono 3 milioni e mezzo, perchè si tratta di mezzo esercizio finanziario.

SPITELLA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. È tutto l'esercizio finanziario; ad ogni modo aderisco alla preghiera del Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per la sua comprensione.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Presso il Ministero dei beni culturali e ambientali è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte.

**È approvato.**

#### Art. 2.

Spetta ai consulenti iscritti nell'albo eseguire perizie giudiziali e stragiudiziali, se-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (12 gennaio 1977)

condo la specializzazione riconosciuta a ciascuno di essi all'atto dell'iscrizione, in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura e di grafica di autore antico, medioevale, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato.

L'esecuzione delle perizie giudiziali di cui al precedente comma è riservata ai consulenti iscritti nel predetto albo

La Sottocommissione propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'attività di consulente tecnico nei giudizi civili e di perito nei giudizi penali, per le controversie riguardanti le materie di cui al precedente comma, è riservata, di norma, ai consulenti iscritti nel predetto albo; resta salva la facoltà del giudice di avvalersi, ove lo ritenga indispensabile, della consulenza di esperti stranieri o di cittadini non iscritti all'albo, sentita la commissione per la tenuta dell'albo ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dalla Sottocommissione.

**E approvato.**

Mette ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**E approvato.**

#### Art. 3

L'albo è distinto in due sezioni.

Possono essere iscritti alla prima sezione i professori universitari di ruolo di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale, moderna o contemporanea, di archivistica e di diplomatica, nonché i funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche e degli archivi dello Stato e degli enti locali.

Possono essere iscritti alla seconda sezione coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo, particolari cognizioni scientifiche e tecniche in materia di arte antica, medioevale, moderna o contemporanea.

La Sottocommissione propone di sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

« Sono di diritto iscritti all'albo:

a) i professori universitari di ruolo di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale, moderna e contemporanea, di archivistica e di diplomatica;

b) i professori titolari di insegnamento di storia dell'arte nelle Accademie statali di belle arti, appartenenti ai ruoli di cui alla tabella F, quadro I, annessa al decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88;

c) i funzionari delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, delle biblioteche pubbliche statali e degli archivi di Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, appartenenti ai ruoli di cui alla tabella I, quadri B, C e D, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché i funzionari di ruolo delle corrispondenti carriere degli enti locali aventi qualifica equiparata a primo dirigente.

Possono inoltre essere iscritti all'albo, a domanda, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, e che dimostrino, a giudizio della Commissione per la tenuta dell'albo, particolare qualificazione, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 2 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento sostitutivo.

**E approvato.**

#### Art. 4.

La Commissione unica per la tenuta dell'albo ha sede presso il Ministero dei beni culturali e ambientali ed è composta da:

- 1) un consigliere di Stato, che la presiede;
- 2) un consigliere di Corte d'appello;

3) cinque professori universitari di ruolo dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medioevale moderna;

4) cinque funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche e degli archivi dello Stato e degli enti locali, dei quali uno del ruolo degli archeologi e due del ruolo degli storici dell'arte;

5) cinque esperti designati dalle associazioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato con riguardo ai settori di competenza dell'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte moderna e contemporanea.

I professori universitari di ruolo ed i funzionari della carriera direttiva di cui ai punti 3) e 4) del comma precedente sono nominati dal Ministro dei beni culturali e ambientali, il quale li sceglie da una rosa di nomi predisposta, rispettivamente, dalle sezioni I, II e IV in seduta congiunta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, da quello delle Accademie e biblioteche, da quello degli Archivi di Stato.

La commissione è nominata dal Ministro dei beni culturali e ambientali e si rinnova ogni tre anni. Essa procede alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo, tenendo conto dei titoli e documenti di attività specifica presentati dai richiedenti e, ove occorra, mediante prove teoriche e pratiche.

La Sottocommissione propone di sostituire il testo dell'articolo 4 con il seguente:

« La commissione unica per la tenuta dell'albo ha sede presso il Ministero dei beni culturali e ambientali ed è composta da:

1) un magistrato di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e la giustizia, che la presiede;

2) tre professori universitari di ruolo, fuori ruolo o collocati a riposo, dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medioevale, moderna e contemporanea;

3) cinque funzionari prescelti tra quelli di cui al punto c) del precedente articolo 3;

4) tre esperti designati dalle associazioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato con riguardo ai settori di competenza dell'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte moderna e contemporanea.

I componenti della commissione di cui ai punti 2), 3) e 4) del comma precedente, sono nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale li sceglie da una rosa di nomi predisposta rispettivamente: per i professori universitari e i funzionari di cui ai punti 2) e 3), dai comitati di settore per i beni archeologici, per i beni storici e artistici, per i beni archivistici, e per i beni librari e gli Istituti culturali, in seduta congiunta, del Consiglio nazionale dei beni culturali; per gli esperti di cui al punto 4), dalle associazioni dei mercanti d'arte e di antiquariato.

La commissione è nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali e si rinnova ogni tre anni. Essa procede alla costituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'albo, annotando in esso la specializzazione riconosciuta a ciascun iscritto a norma del primo comma dell'articolo 2 ».

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . Al punto 4) si dice: « tre esperti designati dalle associazioni dei mercati d'arte e d'antiquariato . . ». Ci si chiede se non sia il caso di portare a cinque gli esperti indicati dalle associazioni dei mercanti d'arte, allargandone la designazione alle associazioni sindacali degli artisti.

G U T T U S O . Non ho nulla in contrario ad aderire alla proposta; ma penso che forse una modifica in questo senso non sia necessaria, dal momento che nella formulazione dell'articolo 4 abbiamo tenuto conto proprio della necessità di snellire il numero dei componenti della commissione per facilitarne la convocazione

M A R A V A L L E , *relatore alla Commissione.* Bisognerebbe allora variare anche

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (12 gennaio 1977)

le altre componenti per conservare l'equilibrio tra di esse.

**S P I T E L L A**, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Direi di lasciare le cose come stanno, altrimenti apriamo una questione tra le varie associazioni.

**G U T T U S O**. L'indicazione dell'associazione internazionale di esperti di opere d'arte potrebbe essere forse utile nell'articolo 2, nel caso che il magistrato ritenesse opportuno incaricare di una perizia un critico straniero.

**M A R A V A L L E**, *relatore alla Commissione*. Dato che si dice « sentita la commissione », in questo caso sarà la commissione stessa che si rivolgerà a queste associazioni.

**U R B A N I**. Siccome questa commissione ha anche il compito di qualificare, secondo le singole specializzazioni, gli iscritti all'albo, e siccome d'altra parte sappiamo che in queste cose si procede sempre con criteri di larga discrezionalità, forse sarebbe il caso di riflettere sull'opportunità di una rappresentanza di esperti designati anche dai sindacati degli artisti e dall'associazione internazionale di esperti di opere d'arte. Avremmo così una maggiore rappresentatività senza modificare granchè.

Potremmo ripensarci.

**P R E S I D E N T E**. Invito i senatori, data la cortesia dimostrata dal Governo nell'accettare il testo così come è stato formulato, a non apportare modifiche allo stesso.

**R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A**. Non insisto nella mia proposta, anche se a me sembra opportuna.

**S P I T E L L A**, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Le varie categorie, poi, rifluiscono anche nel Consiglio nazionale, i cui comitati di settore predispongono la rosa dei nomi entro la quale il Ministro nomina i componenti la commissione.

**U R B A N I**. Ma c'è un problema di rappresentatività di tutte le componenti.

**M A R A V A L L E**, *relatore alla Commissione*. C'è la rappresentanza dei professori universitari, quella dei funzionari...

**U R B A N I**. C'è anche la rappresentanza dei mercanti; per questo pensavamo che fosse necessaria anche la presenza di un rappresentante degli artisti.

**S P I T E L L A**, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Non si possono mescolare le categorie dei mercanti e degli artisti.

**P R E S I D E N T E**. Dubito, del resto, che l'organismo sindacale degli artisti rappresenti l'arte. È un tema delicatissimo; proporrei, perciò, di lasciare il testo così come è.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, proposto dalla Sottocommissione.

**È approvato.**

#### Art. 5.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere compiuto la maggiore età;
- 3) godere il pieno esercizio dei diritti civili.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condanne a pene che, a norma dell'articolo 7, danno luogo alla radiazione dall'albo.

**È approvato.**

#### Art. 6.

La domanda di iscrizione nell'albo è presentata alla commissione per la tenuta dell'albo stesso, presso il Ministero dei beni culturali e ambientali e deve essere corredata dei documenti comprovanti il posses-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (12 gennaio 1977)

so dei requisiti di cui all'articolo precedente nonché di ogni altro documento utile all'accertamento della specializzazione da riconoscere a norma del primo comma dell'articolo 2.

La Sottocommissione propone di sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« La domanda di iscrizione nell'albo, prevista dal secondo comma dell'articolo 3, è presentata alla commissione per la tenuta dell'albo stesso, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente nonché di ogni altro documento utile all'accertamento della specializzazione da riconoscere a norma del primo comma dell'articolo 2 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento sostitutivo.

**E approvato.**

#### Art. 7.

La condanna per delitto contro lo Pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione d'ufficio dall'albo.

Importano parimenti la radiazione d'ufficio:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel codice penale, importano d'ufficio la sospensione dall'albo:

1) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nel comma precedente;

3) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

**E approvato.**

#### Art. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni culturali e ambientali provvederà alla costituzione e alla nomina della commissione di cui all'articolo 4.

Entro tre mesi dalla sua costituzione la commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle modalità per l'iscrizione all'albo.

**E approvato.**

#### Art. 9.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni per l'esercizio 1975, si farà fronte per l'esercizio stesso mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 6652 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per i successivi esercizi, mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Sottocommissione propone di sostituire il primo comma dell'articolo 9 con il seguente:

« All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1977, valutato in lire 7 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2113 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per gli anni successivi, a carico dello stato di previsione della spesa del medesimo Mi-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (12 gennaio 1977)

nistero per i corrispondenti esercizi finanziari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento sostitutivo, proposto dalla Sottocommissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del

relatore, che dovrà predisporre la relazione scritta per l'Assemblea. Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Maravalle, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

DOTT GIULIO GRAZIANI